

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

Regolamento di funzionamento dell'Assemblea di Ambito dell'ATA Rifiuti 1 – Pesaro e Urbino

ai sensi

d.lgs n.267/2000 e ss.mm. – Testo Unico Enti Locali

L.R. n.24/2009 e ss.mm. – Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Convezione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro e Urbino.

INDICE

➤ TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea di Ambito

Art. 2 – Sede delle adunanze

Art. 3 – Attribuzioni dell'Assemblea, componenti effettivi, deleghe e durata in carica

Art. 4 – Presidente dell'Assemblea

➤ TITOLO II - Funzionamento dell'Assemblea

Art. 5 – Convocazione e costituzione Assemblea

Art. 6 – Ordine del giorno

Art. 7 – Deposito degli atti

Art. 8 – Pubblicità della seduta

Art. 9 – Svolgimento della seduta

Art. 10 – Ordine di trattazione degli argomenti

Art.11 – Discussione

Art.12 – Emendamenti

Art.13 Votazioni

Art.14 Chiusura della seduta

Art.15 Verbale della seduta

➤ TITOLO III - Funzionamento dell'Assemblea in forma telematica

Art.16 – Funzionamento dell'Assemblea in forma telematica

Art.17 – Sede delle adunanze

Art.18 – Convocazione

Art.19 – Deposito degli atti della seduta telematica

Art. 20 – Pubblicità della seduta telematica

Art.21 – Svolgimento della seduta in forma telematica

Art.22 – Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea di Ambito

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea di Ambito (di seguito Assemblea) sono disciplinati dalla legge, dalla Convenzione ATA e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la questione viene rimessa dal Presidente all'Assemblea per la decisione.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. L'Assemblea 'in presenza' si riunisce di norma presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino.
2. Il Presidente può stabilire, per specificati motivi, di riunire l'Assemblea in sedi diverse.

Art. 3

Attribuzioni dell'Assemblea, componenti effettivi, deleghe e durata in carica

1. L'Assemblea svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legge ed inoltre approva quanto previsto dalla Convenzione ATA e dalla LR n°24/2009 e ss.mm..
2. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni o dagli Assessori da essi delegati stabilmente e dal Presidente della Provincia che ricadono nell'ATO n°1 che ne sono i componenti effettivi.
3. Sono componenti effettivi dell'Assemblea i Commissari dei Comuni e della Provincia, per la durata del commissariamento.
4. Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino è Presidente dell'ATA e ne è il legale rappresentante (art.7 c.3 della LR n°24/2009 e art.5 della Convenzione).
5. Il Presidente continua a rappresentare l'Ente di appartenenza esercitando le prerogative di voto secondo la quota spettante.
6. Nel caso di impossibilità temporanea di uno dei componenti effettivi, i Sindaci possono delegare temporaneamente un Assessore dell'Ente di appartenenza a partecipare alle riunioni dell'Assemblea quale componente supplente, mentre il Presidente della Provincia può essere rappresentato da un suo delegato. La suddetta facoltà di delega è ammessa, esclusivamente per la funzione di rappresentanza in Assemblea dell'Ente di appartenenza.

7. Qualora i Sindaci o il Presidente della Provincia, o gli Assessori delegati, cessino dalla carica, decadono automaticamente dalla carica di componenti effettivi dell'Assemblea; l'Assessore stabilmente delegato decade inoltre all'atto della cessazione delle funzioni del delegante.
8. Non sono previste deleghe tra Enti tranne che per i Comuni che partecipano all'ATA attraverso un'unione e che sono rappresentati dal Presidente dell'unione o dal Sindaco all'uopo delegato.
9. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni Ente rappresentato.
10. Il revisore dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea quando si discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

Art. 4

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea e sovrintende al buon andamento dei suoi lavori:
in particolare, il Presidente dirige e modera la discussione dell'Assemblea, mantiene l'ordine e fa osservare il Regolamento, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti.

TITOLO II

Funzionamento dell'Assemblea

Art. 5

Convocazione e costituzione Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ora della riunione e l'ordine del giorno; l'avviso contiene anche l'indicazione della data della seconda convocazione.
3. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (PEC, raccomandata AR). Con i medesimi mezzi, l'Assemblea può essere convocata d'urgenza per motivi rilevanti ed

indilazionabili con comunicazione almeno ventiquattrore prima della riunione.

4. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:
 - a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 5 per cento alla Provincia.
5. L'ATA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.

Art. 6

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e può essere integrato su richiesta di chi esercita le funzioni dirigenziali dell'ATA.
3. Nel caso in cui dopo la consegna dell'avviso di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione scritta ai componenti almeno ventiquattrore prima della riunione.

Art. 7

Deposito degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'ATA e resi disponibili sul sito internet dell'ATA di norma almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione, salvo che si tratti di riunioni d'urgenza, affinché i componenti possano prenderne visione.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ATA, degli atti preparatori in essi richiamati e di quelli richiamati dai documenti di cui al comma precedente nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8

Pubblicità della seduta

1. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, salvo la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti su persone.

Art. 9

Svolgimento della seduta

1. Il Presidente apre la seduta e la chiude.
2. All'apertura della seduta il Presidente verifica che l'Assemblea sia validamente costituita secondo i criteri già espressi.
3. I componenti che si allontanano dall'aula nel corso della seduta o quelli che entrano nel corso dello svolgimento della riunione devono comunicarlo perché ne sia presa nota a verbale: in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i componenti che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.
4. Qualora dalla verifica risulti che l'uscita dei componenti della sala abbia fatto venir meno il numero legale, il Presidente dell'Assemblea dispone la sospensione temporanea della trattazione dei punti in discussione e ancora da discutere, fino alla successiva verifica del numero legale, trascorsi quindici minuti. Qualora alla successiva verifica il numero dei presenti risulti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, il Presidente chiude la seduta.

Art. 10

Ordine di trattazione degli argomenti

1. La seduta di norma inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Successivamente il Presidente può effettuare proprie comunicazioni sull'attività dell'ATA e su fatti di attualità ed interesse.
3. Concluse le comunicazioni del Presidente, l'Assemblea procede all'esame degli altri argomenti secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. L'ordine di trattazione può essere modificato su Proposta del Presidente o richiesta di un componente. L'Assemblea decide la modifica con votazione secondo le modalità riportate in questo regolamento. Parimenti spetta alla decisione dell'Assemblea l'eventuale stralcio di un argomento posto all'ordine del giorno.

Art.11

Discussione

1. Terminata l'illustrazione da parte di chi esercita le funzioni dirigenziali della proposta di deliberazione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno richiesto di intervenire.
2. Il Presidente o, su suo invito, chi esercita le funzioni dirigenziali, possono replicare in forma concisa

agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

3. Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta.

Art.12

Emendamenti

1. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazione si effettua in forma scritta e può avvenire sino alla chiusura della discussione.
2. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella seduta in cui sono discussi o con altri emendamenti precedentemente approvati.
3. Gli emendamenti formano oggetto di esame da parte dell'Assemblea che ne discute e al termine della discussione li vota nell'ordine, prima della proposta in esame. Se gli emendamenti risultano accolti, la relativa proposta di deliberazione viene posta in votazione nel testo risultante dall'inserimento degli emendamenti stessi.

Art.13

Votazioni

1. Le decisioni dell'ATA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:
 - a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
 - b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.
2. Qualora in sede di votazione o in virtù del suo esito emerga la mancanza del numero legale il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per dieci minuti trascorsi i quali e persistendo ancora la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta.
3. Ciascun componente può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una esposizione breve dei motivi.
4. Le votazioni avvengono per voto palese. I componenti votano per alzata di mano con eventuale controprova su iniziativa del Presidente, oppure, se richiesto da un componente, per appello nominale.

5. Con il voto ciascun componente dichiara unicamente di approvare o non approvare la deliberazione o di astenersi dalla stessa.
6. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.

Art.14

Chiusura della seduta

1. Eseguita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, con le relative eventuali votazioni e conseguenti proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art.15

Verbale della seduta

1. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la seduta e da chi esercita le funzioni dirigenziali dell'ATA nelle vesti di segretario verbalizzante.
2. E' facoltà di ciascun componente ottenere su esplicita richiesta che il proprio intervento venga riportato a verbale per intero. In tal caso il componente ha l'onere di consegnare al segretario verbalizzante lo stesso intervento in forma scritta.
3. Di ciascuna seduta dell'Assemblea viene effettuata registrazione audio che verrà conservata per cinque anni, ad ausilio del segretario verbalizzante da utilizzare per maggiori precisazioni a richiesta dei componenti.
4. Il verbale è reso disponibile sul sito internet dell'ATA ai componenti dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
5. All'inizio di detta riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto ad approvazione. Se ci sono osservazioni, il componente interessato presenta per iscritto la propria osservazione debitamente sottoscritta che viene inserita come allegato al verbale originario.
6. Dopo l'approvazione, la delibera di approvazione del verbale va in pubblicazione.

TITOLO III

Funzionamento dell'Assemblea in forma telematica

Art.16

Funzionamento dell'Assemblea in forma telematica

1. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dell'ATA è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza e/o teleconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità per tutti i componenti, compreso chi esercita le funzioni dirigenziali dell'ATA - anche nella veste di segretario verbalizzante - eventuale personale dipendente e collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e comunque dalla sede solitamente individuata nella convocazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in modo simultaneo e in tempo reale, avendo inoltre la possibilità di registrare la seduta, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Ente o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi.

Art.17

Sede delle adunanze

1. Le sedute in forma telematica, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'ATA.

Art.18

Convocazione

1. A integrazione di quanto già previsto dall'art. 5, al momento della convocazione della seduta dell'Assemblea, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza e/o teleconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Ente.
2. Tutte le indicazioni operative circa la partecipazione in videoconferenza e/o teleconferenza alle sedute dell'Assemblea saranno oggetto di istruzioni operative messe a disposizione dei componenti dell'Assemblea e a loro trasmesse anche attraverso la convocazione.

Art.19

Deposito degli atti della seduta telematica

1. I documenti posti all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea sono resi disponibili mediante la modalità previste all'art.7.

Art. 20

Pubblicità della seduta telematica

1. Ove possibile, la pubblicità della seduta in videoconferenza e/o teleconferenza sarà garantita mediante un collegamento in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte di terzi senza possibilità di intervento; altrimenti, qualora non sia tecnicamente possibile garantire la diretta della videoconferenza e/o teleconferenza si provvede in differita con la pubblicazione della registrazione della seduta audio, audio-video.
2. La pubblicità delle sedute dell'Assemblea può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

Art.21

Svolgimento della seduta in forma telematica

1. La seduta dell'Assemblea, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dall'art.5.
2. La seduta dell'Assemblea si intende aperta nell'ora in cui il Presidente dell'ATA ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza (allo stesso modo nel frontespizio delle delibere verrà precisato che la seduta è stata svolta in videoconferenza).
3. Ai fini della validità della seduta dell'Assemblea è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente dell'Assemblea la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
4. Qualora non sia possibile tecnicamente il collegamento audio-video in simultanea per tutti i partecipanti, questo è comunque garantito nelle fasi di accertamento della presenza, tramite appello nominale, della votazione e degli eventuali interventi nella discussione dei punti all'ordine del giorno; il collegamento audio a tutti i partecipanti è invece garantito per l'intera durata della seduta dell'Assemblea.
5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai componenti dell'Assemblea le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli

interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto mediante affermazione vocale-audio (nelle sole ipotesi di anticipazione di votazioni unanimi il Presidente può prescindere dalla votazione per appello nominale).

6. Al termine della votazione per ciascuno dei punti all'ordine del giorno discussi, il Presidente dichiara l'esito della stessa.
7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il regolare svolgimento dell'Assemblea mediante collegamento in videoconferenza e/o teleconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza e/o teleconferenza mediante un nuovo appello e secondo le modalità già elencate.
8. La seduta dell'Assemblea si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ATA dell'ora di chiusura.
9. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la questione viene rimessa dal Presidente all'Assemblea per la decisione.

Art.22

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.